

Linee guida in materia di controlli relativi all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica. Modalità di esecuzione e organizzazione dei controlli nella Regione Umbria.

Premessa

Con Decreto del 14 dicembre 2001, n. 454 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha adottato il Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica che disciplina gli adempimenti utili alla fruizione dell'agevolazione fiscale in argomento.

In particolare, gli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento normano gli adempimenti cui soggiace l'Amministrazione competente per le procedure istruttorie correlate all'accesso all'agevolazione fiscale da parte degli aventi diritto, nonché le verifiche e i controlli da parte degli Organi competenti per materia (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza).

Per effetto della Legge regionale n. 12/2018 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 622/2019, a far data dal 1° luglio 2019 le competenze amministrative di cui all'allegato B della Legge regionale n. 10/2015, tra le quali quelle connesse al Servizio Utenti Motori Agricoli¹, in precedenza attribuite alle Comunità Montane, sono state trasferite all'Agenzia Forestale Regionale Umbria (AFoR) che cura le istruttorie relative alle richieste di assegnazione e rendicontazione del carburante agricolo agevolato, assumendo in capo a sé la responsabilità del procedimento amministrativo, gestito nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 241/90.

La Regione Umbria ha da tempo avviato processi di riforma e semplificazione della Pubblica Amministrazione mediante il collegamento in rete dei sistemi informativi in uso da parte delle imprese, volto al rafforzamento delle sinergie tra gli enti coinvolti e, conseguentemente, ad una gestione delle proprie attività maggiormente ispirata ai principi di efficacia ed efficienza amministrativa.

Parallelamente, a livello centrale, sono state introdotte importanti novità legislative quali l'Anagrafe delle Aziende agricole che, attraverso il fascicolo aziendale elettronico, raccoglie e conserva tutte le informazioni sulle aziende del settore agricolo, utili alla gestione dei procedimenti amministrativi per l'erogazione dei servizi in agricoltura (finanziamenti, altre agevolazioni, ecc.).

Nel dare seguito ai necessari processi di trasformazione, la Regione Umbria, in un'ottica di riduzione dei tempi e semplificazione dei procedimenti si è dotata di un proprio sistema informatizzato anche

¹ Con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 3 e dall'articolo 8 del D.M. n. 454/2001, delle funzioni previste dal par. 2 - secondo capoverso, par. 7 - secondo capoverso e par. 8 delle presenti Linee guida e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002,

per la gestione delle procedure connesse alla richiesta e alla concessione del carburante agricolo agevolato, ai sensi del DM. n. 454/2001.

Tale sistema, nel tempo e in più fasi, è stato oggetto di miglioramenti e sviluppi finalizzati ad un innalzamento progressivo dei livelli di sicurezza e controllo, approdando, nel 2024, alla nuova piattaforma informatica denominata GARI UMBRIA, in sostituzione di quelle precedenti ormai obsolete.

L'attuale piattaforma opera in collegamento con il Portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), utilizzando i dati del fascicolo aziendale elettronico che garantisce la disponibilità di dati (superfici di cui si detiene il possesso, piani colturali, macchine, ecc.) certificati e aggiornati, obbligatoriamente almeno una volta all'anno come previsto dalla normativa cogente, permettendo il rilevamento da remoto delle attività agricole sulla base delle informazioni contenute.

Ai fini dell'erogazione del Servizio Utenti Motori Agricoli, il GARI garantisce quindi il controllo delle superfici eleggibili per il calcolo del carburante agevolato concedibile, scongiurando il rischio di duplicazione delle stesse e assicurando la corretta quantificazione dell'agevolazione fiscale spettante, sulla base dei consumi medi di carburante adottati dalla Regione e dei dati colturali riportati nel fascicolo. Di fatto l'evoluzione dei sistemi informativi sopra descritti e l'integrazione con altre informazioni disponibili su altre banche dati consentono oggi di eseguire efficacemente, sul 100% delle aziende assegnatarie, i controlli previsti dal D.M. n. 454/01 in materia di assegnazione di carburanti agricoli a ridotta accisa.

La piattaforma, così strutturata, offre un elevato livello di controllo a beneficio della gestione amministrativa del Servizio U.M.A., redendo opportuna la ridefinizione delle procedure e delle modalità operative dei controlli disciplinati dal *Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1*, abrogato con Legge regionale 7 aprile 2026, n. 4 (articolo 95), che viene pertanto sostituito dalle presenti Linee guida.

1. Controlli amministrativi dell'Agenzia Forestale Regionale Umbria (AFoR)

La Regione Umbria, in concomitanza del processo di trasformazione e adeguamento del sistema informatizzato per la gestione delle assegnazioni e rendicontazioni del carburante agricolo agevolato alle imprese del settore agricolo, con deliberazione del 30 marzo 2022, n. 280 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato le nuove Procedure per l'assegnazione e la rendicontazione del carburante agricolo agevolato (Servizio Utenti Motori Agricoli), declinate nel rispetto del dettato ministeriale (D.M. n. 454/2001) e incardinate nella piattaforma informatica.

Le istanze di assegnazione e rendicontazione vengono compilate dai beneficiari o loro delegati, tramite la procedura disponibile nella piattaforma GARI, secondo le caratteristiche distintive delle diverse categorie di beneficiari (es. imprese agromeccanica, azienda singola, ecc.).

La procedura, partendo dai dati certificati presenti nel fascicolo aziendale, consente il rilascio delle stesse garantendo:

- a) la corretta attribuzione dei quantitativi di carburante spettanti in sede di assegnazione;
- b) la correttezza dei consumi e dell'utilizzo del carburante agricolo agevolato dichiarati in sede di rendicontazione e il rispetto dei limiti determinati in fase di assegnazione;
- c) la gestione di eventuali rimanenze;
- d) l'esclusione di duplicazioni nelle assegnazioni di carburante;
- e) il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente e dalle procedure amministrative regionali.

Le istanze, una volta rilasciate nella piattaforma, passano al vaglio dell'AFoR che, attraverso le procedure disponibili a portale, le istruisce garantendo un controllo da remoto sul 100% delle stesse.

2. Comunicazioni susseguenti ai controlli amministrativi dell'AFoR

L'AFoR comunica alla struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli agevolati (U.M.A.), secondo tempi e modalità concordate con la stessa, le anomalie o le irregolarità riscontrate.

La struttura regionale di cui al primo capoverso, qualora riscontri che le anomalie costituiscono irregolarità perseguibili, ne dà comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza (U.T.F.) regionale competente.

3. Controlli di secondo livello presso le aziende effettuati dall'AFoR

Fermo restando quanto previsto al precedente par. 1, si ritiene comunque necessario prevedere controlli di secondo livello, a cura dell'AFoR, da effettuarsi presso le aziende beneficiarie estratte a

campione, sia per validare la qualità di quanto già riscontrato con i controlli da remoto, sia per verificare il possesso, lo stato e l'utilizzo delle macchine/attrezzature dichiarate dagli utenti.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente capoverso l'AFoR utilizza personale diverso da quello preposto allo svolgimento dei compiti di cui al par.1.

Le operazioni di controllo sono registrate in apposito verbale.

4. Modalità dei controlli di secondo livello

La percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo è pari almeno all'un per cento (1%) del totale degli stessi. L'AFoR può aumentare tale percentuale.

La percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo di secondo livello, in rapporto alla diversa componente di rischio, è così ripartita:

- a) il venti per cento (20%) del campione riguarda aziende con quantitativo di carburante assegnato sino a duemila litri;
- b) il trenta per cento (30%) del campione riguarda aziende aventi assegnazioni comprese fra duemilauno e quattromila litri;
- c) il cinquanta per cento (50%) del campione riguarda aziende aventi assegnazioni superiori a quattromila litri.

5. Modalità di estrazione del campione

L'AFoR nomina una Commissione composta da:

- a) il dirigente competente per materia o suo delegato, che la presiede;
- b) due funzionari AFoR.

La Commissione estrae i nominativi dei soggetti da sottoporre a controllo, previo sorteggio periodico definito dall'AFoR nel corso dell'anno di assegnazione, di un campione individuato con modalità predeterminate, nel rispetto delle percentuali di cui al par. 4, secondo capoverso.

La Commissione redige apposito verbale delle operazioni svolte.

6. Verbale di controllo

I funzionari incaricati effettuano i controlli alla presenza dei titolari delle ditte o di delegati degli stessi, i quali possono proporre proprie osservazioni o dichiarazioni.

Il verbale delle operazioni di controllo di cui al precedente par. 3, contenente la descrizione analitica delle operazioni eseguite, le risultanze delle stesse e le eventuali osservazioni/dichiarazioni rese dal titolare della ditta o da suo delegato, è redatto su modello predisposto dall'AFoR.

Il verbale è sottoscritto dai funzionari incaricati e dai titolari o rappresentanti della ditta sottoposta a verifica ai quali viene rilasciata copia che ha valore di comunicazione formale.

7. Comunicazioni susseguenti agli accertamenti presso le aziende

L'AFoR, entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento di tutte le aziende estratte a campione, comunica alla struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli agevolati (U.M.A.) le risultanze dei sopralluoghi delle operazioni di controllo di cui al par. 3.

La struttura regionale competente, qualora riscontri che le risultanze di cui al precedente capoverso costituiscano irregolarità perseguibili, ne dà comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza (U.T.F.) regionale competente.

8. Vigilanza

L'Amministrazione regionale vigila sullo svolgimento delle procedure di assegnazione e rendicontazione eseguendo verifiche a campione nella misura minima del cinque per cento (5%) delle aziende annualmente assoggettate ai controlli di secondo livello.

9. Attività della Regione in collaborazione con organismi dello Stato

La struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli agevolati (U.M.A.) collabora, ove richiesto, con l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza per l'eventuale espletamento congiunto dei controlli previsti dall'art. 8 del D.M. n. 454/2001.